

Morte di congiunti (parenti della vittima) - Corte di, Sez. 3, Ordinanza n. 761 del 12/01/2025 (Rv. 673380-01)

Valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Danno da perdita rapporto parentale - Liquidazione equitativa - Tabelle - Onere motivazionale - Fattispecie.

Nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nelle sue componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del congiunto, il giudice, quando fa uso dello strumento tabellare, è tenuto ad indicare nella motivazione gli elementi di calcolo impiegati al fine di rendere palese il percorso svolto per addivenire ad una liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ridotto, nei limiti del "valore medio di tariffa", l'importo liquidato in primo grado ai congiunti, senza precisare a quale edizione della tabella approntata dall'Osservatorio della Giustizia civile di Milano si era fatto riferimento e senza motivare la disposta riduzione, a fronte della riconosciuta intensità del legame familiare).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 761 del 12/01/2025 (Rv. 673380-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226